



*Repubblica italiana*

*La Corte dei conti*

*Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo*

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario (relatore)
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario

Nella Camera di consiglio del 19 ottobre 2022, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2020 del **Comune di Colledimacine (CH)**, ha assunto la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro"*

*organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "*Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 31 marzo 2021, n. 7/SEZAUT/2021/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2020;

vista la deliberazione del 6 agosto 2021 n. 297/2021/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2020 al 30 novembre 2021;

vista la deliberazione dell'11 febbraio 2022, n. 31/2022/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2022;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 2 febbraio 2022, n. 1;

vista l'ordinanza del 17 ottobre 2022, n. 44, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Bruno Lomazzi;

#### **FATTO**

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2020 del Comune di Colledimacine (169 abitanti), acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te, in data 11 novembre 2021 (prot. n. 5559).

Al riguardo, l'Organo di revisione nel questionario al rendiconto ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di valutare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla verifica degli equilibri, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente. Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

## DIRITTO

### **1. Quadro normativo di riferimento.**

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, della citata legge, come modificato dal d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e la presenza di gravi irregolarità contabili potenzialmente suscettibili di pregiudicare, anche prospetticamente, gli equilibri economico-finanziari dell'ente. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di porre in essere idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità finanziaria-contabile (cfr. Corte cost. sent. n. 39/2014), alla deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve far seguito idonea presa d'atto del Consiglio comunale.

## **2. Equilibri di bilancio.**

In primo luogo, si evidenzia l'approvazione nei termini del rendiconto 2020 (proroga al 31 maggio 2021 disposta con il d. l. n. 56 del 2021), risalente al 31 maggio 2021.

In merito alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820 e seguenti, della l. n. 145 del 2018, prevede che *"a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*. Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011. L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto; ne consegue che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Con riferimento al rendiconto 2019, il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza
- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019 ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio

complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

La verifica degli equilibri per l'esercizio in esame è rappresentata sinteticamente nella tabella che segue.

Tabella n. 1 - Equilibrio complessivo. Esercizio 2020

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
<b>Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)</b>	<b>33.183,14</b>	<b>-10.844,60</b>	<b>22.338,54</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	3.000,00		3.000,00
Risorse vincolate nel bilancio (-)	1.168,21		1.168,21
<b>Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)</b>	<b>29.014,93</b>	<b>-10.844,60</b>	<b>18.170,33</b>
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	4.309,07		4.309,07
<b>Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)</b>	<b>24.705,86</b>	<b>-10.844,60</b>	<b>13.861,26</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

L'Ente registra un risultato di competenza W1 positivo e pari ad euro 22.338,54, un equilibrio di bilancio W2 pari ad euro 18.170,33 ed un equilibrio complessivo W3 pari ad euro 13.861,26.

Nell'esercizio, quindi, è stata rispettata la previsione di cui all'art. 1, comma 821 della l. n. 145 del 2018, in quanto, il Comune ha conseguito un risultato di competenza positivo, tale per cui si può considerare in equilibrio finanziario. In particolare, si evidenzia che l'Ente riesce a garantire il saldo positivo dell'equilibrio di bilancio e di quello complessivo, ragion per cui assicura l'integrale copertura degli impegni, oltre che dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti.

La Sezione ricorda che garantire un equilibrio economico veritiero e durevole fra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio è, oltre che adempimento discendente dal dettato costituzionale contenuto nell'articolo 81 Cost., elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli enti locali.

### 3. Risultato di amministrazione e sua composizione.

Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e ridotto dei residui passivi. Tale risultato va diminuito delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e spesa in conto capitale.

L'importo del suddetto risultato è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Di seguito si riportano la tabella sul risultato di amministrazione e quella relativa alla sua composizione.

Tabella n. 2 - Risultato di amministrazione

Risultato di amministrazione	Gestione 2020		
	residui	competenza	totale
Fondo cassa all' 1/1			84.240,41
Riscossioni	274.134,68	777.966,43	1.052.101,11
Pagamenti	303.407,42	479.810,05	783.217,47
saldo di cassa al 31/12			353.124,05
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate			-
Fondo cassa al 31/12			353.124,05
Residui attivi	212.589,64	546.657,94	759.247,58
Residui passivi	171.874,05	840.326,56	1.012.200,61
FPV spesa corrente			-
FPV spesa in conto capitale			-
<b>Risultato di amministrazione al 31/12</b>			<b>100.171,02</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

L'efficace avvio della c.d. contabilità armonizzata, introdotta dal d.lgs. n. 118 del 2011, presuppone, oltre che una corretta rappresentazione dei residui attivi e passivi secondo le regole della "competenza finanziaria potenziata", la puntuale e veritiera stima di nuove grandezze - quali il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) - che incidono sulla quantificazione e sulla rappresentazione del risultato di amministrazione.

In particolare, in presenza di una differenza temporale tra l'accertamento dell'entrata e l'imputazione della spesa, che risulta esigibile dall'esercizio successivo a quello in cui è stata accertata l'entrata in parola, è possibile garantire la copertura finanziaria delle spese future attraverso l'istituto contabile del fondo pluriennale vincolato (FPV). Il fondo è alimentato dall'accertamento di entrate di competenza finanziaria di un esercizio, destinate a dare la

copertura a spese impegnate nel medesimo esercizio in cui è stato effettuato l'accertamento, ma imputate negli esercizi successivi: per verificare la corretta determinazione del fondo, dunque, risulta di evidente importanza disporre dei "cronoprogrammi" che regoleranno le spese di investimento.

Inoltre, l'articolo 183, comma 3, T.U.E.L. stabilisce che si possono finanziare con il FPV tutte le spese degli esercizi successivi relative ad investimenti per lavori pubblici solo a seguito di gara formalmente indetta, con aggiudicazione definitiva entro l'esercizio successivo. In difetto - fatte salve alcune eccezioni di legge (cfr., in particolare, allegato 4/1, punto 5.4. del d.lgs.118/2011) - l'entrata accertata va a costituire il risultato di amministrazione, sottraendola così al finanziamento del quadro economico di spesa programmato. Come precisato dalla Sezione delle Autonomie, escludendo quelle di progettazione, l'ente locale dovrà impegnare quelle spese con le quali possa "(..) dimostrare di avere effettivamente e concretamente avviato il procedimento di impiego delle risorse per la realizzazione del lavoro pubblico" (cfr. deliberazioni n. 23/SEZAUT/2015 e n. 32/SEZAUT/2015).

La Sezione delle Autonomie ha pure più volte evidenziato (cfr. in particolare deliberazioni n. 4/SEZAUT/2015 e n. 9/SEZAUT/2016) che il FPV è uno strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatoria e ciò rende necessario che lo stesso sia finanziato da entrate regolarmente accertate e imputate in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata.

In armonia con tale assunto, la Corte costituzionale ha sottolineato che i cespiti inerenti al FPV, se legittimamente accertati, costituiscono fonti sicure di copertura di spese già programmate e avviate: per tale motivo, i risparmi che sono confluiti nel fondo sono pienamente utilizzabili dagli enti locali, ferma restando la vigilanza sulla corretta destinazione del FPV medesimo (cfr. sentenza n. 101/2018).

Ciò posto, il Fondo Pluriennale Vincolato non risulta costituito al termine delle annualità esaminate (2019-2020). In merito, si osserva che il Titolo II della spesa, come di seguito illustrato, presenta risultanze contabili sintomatiche di un onere di reimputazione a cui avrebbero dovuto corrispondere delle correlative poste in entrata da computarsi a FPV.

Tabella n. 3 - Fpv Esercizio 2020

TITOLO 2 SPESA	2020
<b>IMPEGNATO COMPETENZA</b>	<b>804.423,17</b>
PAGATO COMPETENZA	20.697,90
PAGATO RESIDUI	230.254,72
<b>FPV</b>	<b>-</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati estrapolati da BDAP.

Si raccomanda di prestare massima attenzione a tale aspetto, al fine di gestire le relative partite contabili nel rispetto dei principi contabili vigenti.

Si richiama quanto disposto dal principio contabile n. 5.3.1, secondo cui «*le spese di investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa. È in ogni caso auspicabile che l'ente rediga sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare*».

La Sezione ricorda che sulla base dei risultati del rendiconto è determinato l'importo definitivo del FPV stanziato in entrata nell'anno successivo (punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) e richiama il Comune ad una corretta gestione dello stesso, riservandosi di monitorare tale adeguamento in relazione ai successivi esercizi.

Il risultato di amministrazione risulta così ripartito nelle due annualità in esame:

Tabella n. 4 - Composizione risultato di amministrazione

	2020
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>100.171,02</b>
<b><u>Parte accantonata:</u></b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità - FCDE	25.062,96
Fondo anticipazione di liquidità	-
Fondo perdite società partecipate	-
Fondo contenzioso	-
Altri accantonamenti (indennità di fine mandato e rinnovi contrattuali)	3.000,00
<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>28.062,96</b>
<b><u>Parte vincolata:</u></b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (contrattazione decentrata e fondo funzioni fondamentali)	-
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.168,21
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
Altri vincoli	-
<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>1.168,21</b>
<b><u>Parte destinata agli investimenti:</u></b>	
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>-</b>



<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>70.939,85</b>
---	------------------

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

L'Ente chiude, l'esercizio, con un avanzo di amministrazione, pari ad euro 70.939,85. Il totale della parte accantonata è pari a euro 28.062,96, con euro 25.062,96 accantonati a Fondo crediti di dubbia esigibilità ed euro 3.000,00 ad Altri accantonamenti per indennità di fine mandato. Nel calcolo del risultato di competenza dell'esercizio si rileva l'applicazione di una quota di avanzo di amministrazione per euro 17.850,78 per spese di investimento.

In merito al fondo crediti di dubbia esigibilità si rileva l'utilizzo del metodo ordinario così come previsto dalla vigente normativa.

Dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo per l'anno 2020, emerge che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", ha accantonato a FCDE euro 19.878,20, una somma pari al 47 per cento dei residui mantenuti (euro 42.200,34, di cui euro 23.540,68 relativi alla competenza ed euro 18.659,66 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa";
- con riferimento al Titolo 3 "Entrate extratributarie", ha accantonato a FCDE euro 5.184,76, una somma pari al 4 per cento dei residui mantenuti (euro 116.501,08, di cui euro 50.785,40 relativi alla competenza ed euro 65.715,68 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni".

Il FCDE accantonato nel 2020 pari ad euro 25.062,96 è generato dai residui di parte corrente (euro 42.200,34 dal Titolo 1 e 116.501,08 dal Titolo 3) e rappresenta il 3 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre, che diventa il 16 per cento se si considerano in particolare il Titolo 1 ed il Titolo 3.

In merito alla consistenza del FCDE, si raccomanda di incrementare la capacità di riscossione dei crediti pregressi utilizzando tutti gli strumenti concessi dalla legge.

Dall'analisi del prospetto a/2 sulle risorse vincolate, estrapolato da BDAP, si riscontrano euro 1.168,21 per "buoni per misure solidarietà alimentare (OCDPC 658/20) E. 2400".

L'Organo di revisione nella relazione ha verificato la corretta contabilizzazione ed utilizzo delle somme derivanti dal Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e successivi rifinanziamenti. Inoltre, non ha usufruito delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili

maturati al 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, nonché per i debiti fuori bilancio riconosciuti.

In merito ai fondi Covid assegnati con vincolo di destinazione e non utilizzati nell'esercizio 2020 si rammenta che, ai sensi dell'art. 1, comma 823 della legge n. 178 del 2020, essi devono essere inseriti nella parte vincolata del risultato di amministrazione per il loro eventuale utilizzo, mantenendo la destinazione originaria, nell'esercizio 2022. Da ultimo, l'articolo 13 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, ha previsto che le risorse assegnate agli enti a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, nonché le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il biennio 2020 e 2021, possono essere utilizzate dagli enti anche nell'anno 2022. Al riguardo, si ricorda che le risorse in parola si considerano utilizzate, ai fini della certificazione di cui al comma 3, del predetto articolo 13, del d.l. n. 4 del 2022, se impegnate entro il 31.12.2022 nel rispetto dei principi contabili vigenti, ovvero se a valere sulle stesse sia stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale).

#### 4. Analisi della liquidità.

L'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria o ad anticipazioni di liquidità ex d.l. n. 35 del 2013 e successivi rifinanziamenti. Con riguardo alla gestione della liquidità, il Comune, nell'esercizio 2020, presenta i seguenti risultati finali:

Tabella 5 - Gestione di cassa (competenza e residui)

	2020
<b>FONDO CASSA INIZIALE</b>	84.240,41
TOTALE RISCOSSIONI	1.052.101,11
TOTALE PAGAMENTI	783.217,47
<b>FONDO CASSA al 31.12</b>	353.124,05
<i>Di cui cassa vincolata</i>	326.039,51

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP, Relazioni dell'Organo di revisione

La cassa vincolata si determina come differenza fra i residui attivi riguardanti entrate vincolate al 31 dicembre di ogni anno e la somma del fondo pluriennale vincolato con i residui passivi relativi a capitoli vincolati; le entrate vincolate sono, peraltro, solo quelle rientranti - come pure sottolineato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 31/2015 - nella tipologia di cui all'art. 180, comma 3, lett. d) del T.U.E.L. (es. somme vincolate derivanti da trasferimenti da Stato, Regione, Ue, amministrazioni pubbliche, le entrate e spese vincolate ex lege come le sanzioni per violazioni al codice della strada per la quota del 50%, le somme da alienazioni per la quota del 10%, ecc.).

A tale proposito, questa Sezione sottolinea che la quantificazione del fondo di cassa vincolato è un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate a fronte delle quali è stato già realizzato il relativo incasso. Pertanto, si raccomanda all'Ente il monitoraggio della cassa vincolata, sia in termini di quantificazione che di reintegro della quota eventualmente utilizzata per spese di carattere generale.

## 5. Analisi dei residui

In riferimento all'analisi della gestione dei residui, l'Organo di revisione nella relazione al rendiconto ha precisato che l'Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020.

Per quanto concerne la gestione dei residui attivi nella tabella successiva viene analizzata la loro evoluzione.

Tabella 6 - residui attivi 2020

<b>RESIDUI ATTIVI</b>	<b>2020</b>
<b>RESIDUI INIZIALI</b>	<b>490.146,95</b>
RISCOSSIONI C/R	274.134,68
RIACCERTAMENTO RESIDUI	-3.422,63
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	212.589,64
RESIDUI DI COMPETENZA	546.657,94
<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>759.247,58</b>
% RISCOSSIONE RESIDUI	56
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	41

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

In relazione ai residui attivi si rileva una quota di formazione, rispetto al complesso delle entrate di competenza, pari al 41 per cento ed una quota di riscossione pari al 56 per cento.

Tabella 7 - residui passivi 2020

<b>RESIDUI PASSIVI</b>	<b>2020</b>
<b>RESIDUI INIZIALI</b>	<b>476.809,94</b>
PAGAMENTI C/R	303.407,42
RIACCERTAMENTO RESIDUI	-1.528,47
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	171.874,05
RESIDUI DI COMPETENZA	840.326,56
<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>1.012.200,61</b>
% PAGAMENTI RESIDUI	64
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	64

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

In relazione ai residui passivi, la cui evoluzione è rappresentata nella tabella sopra riportata, si rileva una quota di formazione, rispetto al complesso degli impegni, pari al 64 per cento ed una capacità di pagamento pari al 64 per cento.

Il passaggio al principio della competenza finanziaria potenziata ha comportato un avvicinamento tra il momento dell'imputazione in bilancio, da individuarsi in base al criterio dell'esigibilità, e quello di manifestazione monetaria delle operazioni, al fine di determinare un fisiologico contenimento degli *stock* dei residui attivi e passivi, i quali dovrebbero scaturire solamente da obbligazioni attive e passive scadute nell'esercizio, ma non ancora riscosse o pagate.

Tenuto conto che l'anno 2020 è stato fortemente caratterizzato dall'emergenza pandemica da Covid-19, con la conseguente sospensione delle varie procedure di riscossione, si raccomanda all'Ente di monitorare costantemente l'*iter* amministrativo-contabile del recupero delle somme dovute. In particolare, si raccomanda di utilizzare tutti gli strumenti concessi dalla legge per il recupero dei crediti pregressi e di porre massima attenzione ai termini di prescrizione al fine di ottimizzare la capacità di riscossione dei residui attivi.

Si ricorda che i principi contabili vigenti prevedono l'accertamento integrale di tutte le entrate e al tempo stesso la neutralizzazione degli effetti negativi della potenziale mancata riscossione tramite l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nella contabilità armonizzata, infatti, tale fondo mira a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione.

La Sezione si riserva di verificare, per i futuri esercizi, l'evoluzione dei residui, con particolare riferimento alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento, nonché alle reimputazioni agli anni successivi.

## **6. Spese di rappresentanza**

Dai documenti pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente", risulta che l'Ente non ha sostenuto spese di rappresentanza, come previsto dall'art. 16, comma 26, del d.l. n. 138 del 2011. Al riguardo si evidenzia anche la mancata adozione, o quantomeno la non immediata reperibilità sul sito istituzionale dell'Ente di un regolamento interno per le spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000.

## **7. Tempestività dei pagamenti.**

Da “*Amministrazione trasparente – pagamenti dell’amministrazione*” è stato rilevato il seguente valore dell’indice di tempestività dei pagamenti per l’anno 2020: -3,93.

In merito al rispetto dei termini di legge in materia di tempi di pagamento si rammenta che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti comportanti impegni di spesa, ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio (art. 183, comma 8, del T.U.E.L.). Con riferimento a tanto, peraltro, la Sezione ricorda che, a partire dall’esercizio 2021, incombono accantonamenti obbligatori sugli Enti che non rispettano i tempi medi di pagamento e non riducono in maniera congrua il debito residuo. L’art. 1, comma 859 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (come modificati dall’art. 1, commi 854 e 855, della legge n. 160 del 2019) ha introdotto, a partire dal 28 febbraio 2021, misure più severe a garanzia dell’effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, prevedendo la creazione di uno specifico “*Fondo di garanzia dei debiti commerciali*”, quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli Enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l’effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti. In merito, si rimanda a quanto dettagliatamente previsto dalla circolare MEF n. 17/2022 “*I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni – Adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152*”.

## **8. Organismi partecipati**

L’Ente, con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 22 dicembre 2021, ha approvato la ricognizione periodica delle partecipazioni al 31 dicembre 2020, ex art. 20, decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017, nei termini previsti dal legislatore.

Si ricorda che l’atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con eshaustività l’esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 19 del 2017.

Di seguito si riporta l’elenco delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020 e i risultati d’esercizio di ciascuna società partecipata per il triennio 2018-2020.

Tabella 8 - elenco partecipazioni

PARTECIPATA	Quota di partecipazione %	Esito rilevazione	Risultato d'esercizio 2018	Risultato d'esercizio 2019	Risultato d'esercizio 2020
ECO.LAN. Spa	0,48	mantenimento	252.419,00	90.575,00	230.831,00
Società Abruzzese servizio Idrico Integrato SASI spa	1,20	mantenimento	2.061.517	997.716,00	810.493,00

Fonte: Deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 22 dicembre 2021

Nella relazione al rendiconto 2020, l'Organo di revisione ha verificato che la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati è stata effettuata solo in alcuni casi. Inoltre, l'Organo di revisione ha verificato che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma,6, lett. j), del d.lgs. n.118 del 2001, riportanti i debiti e i crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, non recano l'asseverazione, oltre che dello stesso Organo di revisione, anche dell'organo di controllo dei relativi enti e società controllati e partecipati.

A tal proposito, la Sezione rammenta che l'obbligo - sancito dall'art. 11, comma 6, lett. j, del d.lgs. n. 118 del 2011 - di redigere, nell'ambito della relazione sulla gestione da allegare al rendiconto, una nota informativa contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate (asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenziando e motivando analiticamente l'insorgenza di eventuali discordanze), risponde ad una prassi di buona amministrazione ed al principio di veridicità dei bilanci dell'ente locale e della partecipata (Corte costituzionale, sent. n. 239/2012). L'obiettivo della norma è quello di offrire dati certi circa i rapporti finanziari tra l'ente pubblico e la partecipata e di stimolare, se necessario, processi di correzione di eventuali discordanze (Corte dei conti, Sez. Lombardia, parere n. 479/2013), come previsto espressamente dalla medesima norma secondo cui *"in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie"*. Questa Sezione rileva che la disposizione ex art. 11, comma 6, lett. j, del d.lgs. n. 118 del 2011, ha come obiettivo quello di porre un freno al disallineamento delle poste debitorie e creditorie nei bilanci degli organismi partecipati e dell'ente pubblico controllante. Conseguentemente, la Sezione, ribadisce la necessità della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte sia dell'organo di revisione dell'ente territoriale sia di quello dell'organismo partecipato, onde evitare eventuali incongruenze e garantire la piena attendibilità dei dati; raccomanda, altresì, all'Ente di adoperarsi per il completo adempimento dell'obbligo normativo e del suo necessario corollario, rappresentato

dal rispetto della tempistica di acquisizione dei dati, in linea con le finalità informative della relazione sulla gestione di cui la nota crediti/debiti è componente necessaria per una migliore comprensione dei dati contabili, a beneficio dell'Ente e della comunità amministrata (Corte dei conti, Sez. Lombardia – delib. n. 209/2018).

#### **P.Q.M.**

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

#### **ACCERTA**

le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al rispetto della normativa sull'armonizzazione contabile in riferimento alla predisposizione dei cronoprogrammi di spesa ed alla corretta quantificazione del fondo pluriennale vincolato;
- a garantire una congrua quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità in riferimento ai residui attivi mantenuti al Titolo III;
- a porre in essere azioni volte a migliorare la capacità di riscossione delle entrate in conto competenza al Titolo III;
- ad implementare un sistema informativo che consenta di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate, anche ai fini degli adempimenti di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, del d.lgs. n. 118 del 2011 in materia di debiti e crediti reciproci tra l'Ente ed i suoi organismi partecipati;
- ad assicurare il mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di garantire, anche in prospettiva, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, con particolare riguardo alla congruità degli accantonamenti operati.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

#### **DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Colledara (CH)

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 19 ottobre 2022.

Il Relatore

Bruno LOMAZZI

*f.to digitalmente*

Il Presidente

Stefano SIRAGUSA

*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA